

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Ufficio Legale
FNOMCeO

LA NORMATIVA VIGENTE

- Art. 3 lettera f) D.L.C.P.S. 13/09/46 n. 233
- Artt. 38-77 D.P.R. 5/04/50 n. 221
- Art. 6 Legge 24/06/85 n. 409
- Art. 8 Legge 5/02/92 n. 175

La normativa vigente

L'art. 3 del D.L.C.P.S. 233/46 attribuisce ai Consigli degli Ordini l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti.

La successiva legge 409/85 che ha istituito la professione di odontoiatra ha, però, profondamente modificato il quadro normativo attribuendo la competenza disciplinare alla Commissione per gli Iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e alla Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri.

NATURA GIURIDICA

Il Procedimento disciplinare ha natura
giuridica di procedimento amministrativo
nonostante alcune affinità con i
procedimenti penali

DOPPIA COMPETENZA

Quando il fatto da cui scaturisce il procedimento disciplinare non è attinente ad una delle due specifiche professioni ma riguarda genericamente l'attività professionale, sono competenti, in caso di doppia iscrizione del professionista, entrambe le Commissioni Medica ed Odontoiatrica.

SANZIONI DISCIPLINARI

Al di là delle innovazioni introdotte come già visto dalla legge 175/92 le sanzioni disciplinari sono elencate nell'art. 40 del D.P.R. 221/50:

- 1. l'avvertimento**, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
- 2. la censura**, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- 3. la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi** salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;
- 4. la radiazione dall'Albo.**

È importante notare che l'articolo 42, che prevede per reati particolarmente gravi la radiazione, deve essere ora letto alla luce della pronuncia della Commissione Centrale, della Corte di Cassazione e dei principi della Corte Costituzionale.

In sostanza, non è più legittimo prevedere un automatismo fra la condanna per i reati non colposi previsti dall'art. 42 e la radiazione. Il provvedimento di radiazione potrà certamente essere assunto, ma dovrà derivare dal normale svolgimento del procedimento disciplinare attraverso una motivata decisione.

Si ricorda, infine, che anche in caso di radiazione il sanitario potrà essere reinscritto trascorsi 5 anni dal provvedimento e se sia avvenuta, in caso di condanna penale, la riabilitazione.

INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE

L'art. 3 del codice di procedura penale prevedeva l'obbligo della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale.

Il nuovo codice
di procedura penale ha
abolito l'obbligatorietà
della sospensione.

È peraltro opportuno sospendere il procedimento disciplinare nel momento in cui inizia il procedimento penale e fino al passaggio in giudicato della sentenza.

In tal modo si evitano diversità di giudizio come potrebbe succedere qualora un iscritto venisse condannato in sede disciplinare e successivamente assolto con formula piena dal giudice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non l'ha commesso o perché il fatto non costituisce reato (v. art. 653 c.p.p. modificato dall'art. 1 della legge 97/2001).

IL PATTEGGIAMENTO

In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) le Commissioni ordinistiche dovranno valutare la rilevanza deontologica dei fatti, avendo piena discrezionalità sia per una decisione di condanna che di assoluzione.

OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

L'obbligatorietà dell'azione disciplinare quando sia iniziato procedimento penale è prevista dall'art. 44 del D.P.R. 221/50:

“Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso...”

Il Presidente dell'Ordine, quando viene informalmente a conoscenza dell'inizio di un procedimento penale a carico di un professionista, deve chiedere conferma scritta alla competente Procura della Repubblica.

È opportuno che la richiesta sia fatta con lettera raccomandata e citando l'art. 3 della legge istitutiva che assegna il potere disciplinare agli Ordini.

LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

L'art. 51 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: *“l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”*.

I cinque anni decorrono dall'ultimo atto o fatto censurabile dentologicamente.

Quando invece la violazione della regola deontologica consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato compiuto l'ultimo atto.

Ovviamente l'inizio del procedimento interrompe la prescrizione che comincerà a decorrere di nuovo se il procedimento disciplinare non avesse seguito.

LA PRESCRIZIONE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione (in base al quale l'Ordine deve iniziare il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere dalla conclusione del procedimento penale aperto nei confronti del proprio iscritto.

La CCEPS più volte ha ribadito questo principio in svariate decisioni.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13427/04) ha chiarito che l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica quando il procedimento disciplinare ha rilevanza esterna (deposito della decisione e notificazione degli atti agli interessati) altri atti del procedimento disciplinare che non avessero rilevanza esterna non avrebbero l'effetto di interrompere la prescrizione.

SOSPENSIONE DI DIRITTO

L'art. 43 comma 1° del D.P.R. 221/50 disciplina la c.d. sospensione di diritto.

Tale sospensione non è il frutto di un procedimento disciplinare ma ha una sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale dell'iscritto.

È ovvio che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non può svolgere l'attività professionale.

Non essendo nel campo del procedimento disciplinare la sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio Direttivo che ha il compito di tenere l'Albo professionale.

La sospensione di diritto potrà essere pronunciata solo a seguito di notizia ufficiale proveniente dalla competente autorità e durerà fino a quando avrà effetto il provvedimento della magistratura.

SOSPENSIONE FACOLTATIVA

L'art. 43, comma 2, del D.P.R. 221/50 prevede invece la c.d. sospensione facoltativa che si ha quando il professionista sia stato diffidato dall'autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato o Ordine di comparizione o di accompagnamento.

In questo caso la sospensione non è automatica in quanto occorre sentire il professionista, quindi si procede ad una valutazione, sia pure preliminare, del comportamento del sanitario.

Proprio per questo motivo, l'opinione prevalente ritiene che l'organo di competenza sia la Commissione Medica o Odontoiatrica e non il Consiglio Direttivo. Al termine della sospensione facoltativa potrà essere iniziato un ordinario procedimento disciplinare.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO – VALIDITA' ED EFFICACIA

Gli Ordini, quali enti pubblici, manifestano la loro volontà tramite provvedimenti amministrativi, i quali hanno validità dalla data di approvazione della deliberazione.

Quando dalla deliberazione derivano effetti sulla tenuta dell'Albo, occorrerà prevedere il tempo necessario per procedere, da parte dei competenti uffici, nel più breve tempo possibile, alla modifica materiale dell'Albo stesso.

Per questi motivi, il provvedimento di cancellazione dall'Albo, sebbene abbia validità dalla data di approvazione della deliberazione, produrrà la sua efficacia nei confronti del destinatario dal momento della sua effettiva conoscenza, cioè dalla comunicazione o notifica del provvedimento.

Questo vale per tutti i provvedimenti che producono effetti nella sfera giuridica dell'interessato, quali ad esempio le deliberazioni di irrogazione dei provvedimenti disciplinari, che possono essere impugnate nel termine previsto che decorre, appunto, dalla data di notifica del provvedimento stesso.